



COMUNE di MELILLI

Libero Consorzio di Siracusa

Melilli
Terrazza degli Iblei

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI PER MESI 3 (TRE) MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016

NUMERO GARA: 8012940

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio cattura, custodia, cura, mantenimento dei cani randagi, prelievo e termodistruzione carcasse di animali rinvenuti nel territorio di Melilli per mesi 3 (tre), ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. meglio descritti al successivo art. 5.

Tutte le disposizioni del presente Capitolato non espressamente riferite ad un singolo lotto sono da applicarsi a tutti i lotti.

ARTICOLO 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si elencano di seguito le principali norme di riferimento relative ai servizi oggetto del presente Capitolato:

normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e sicurezza sul lavoro

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Cee 2004/18/CE», per le parti ancora vigenti;
- decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

normativa nazionale in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo

- legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - 6 febbraio 2003;
- Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- Ordinanza del Ministero della Salute —12 dicembre 2006- Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani;
- Ordinanza del Ministero della Salute — 28 marzo 2007 - Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";
- Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali— 06 agosto 2008 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;
- Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali — 18 dicembre 2008. "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati";
- Ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali — 03 marzo 2009, "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali — 19 marzo 2009, "Modifiche all'ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante "norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati";
- Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali — 07 aprile 2009;
- Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009;
- Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 16 luglio 2009, "Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163";
- Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009 "Percorsi formativi per i proprietari dei cani";
- Ordinanza del Ministero della salute 21 luglio 2010 "Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";
- Ordinanza del Ministero della salute 22 marzo 2011 "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- Ordinanza del Ministero della salute 04 agosto 2011 "Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011"
- Ordinanza del Ministero della Salute 10 febbraio 2012 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati";

normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo

- Legge regionale 3 luglio n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo"
- decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15";
- decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15 "Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali";
- Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007 "Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15";
- Circolare n. 1059 del 12 giugno 2009 "Controllo del randagismo misure a tutela dell'incolumità pubblica — Direttiva";
- decreto dell'Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011 "Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 20, commi 1 e 2 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15";
- decreto dell'Assessore della Salute del 28 dicembre 2018 "Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo".

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere altresì svolti ai sensi di tutta la normativa vigente in materia ancorché non espressamente sopra richiamata.

ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'espletamento, per mesi 3 (tre) delle attività di cattura, cura, custodia, mantenimento e trasporto dei cani randagi, raccolta trasporto e smaltimento di spoglie di cani e gatti in idoneo impianto, segnalati dagli uffici comunali competenti fino al giorno dell'affidamento o adozione, del decesso e del loro smaltimento o della loro reimmissione nel territorio comunale di Siracusa.

Sono presenti presso le strutture convenzionate con l'Amministrazione comunale circa 560 cani.

Il trasferimento dei cani dalle suddette strutture a quelle messe a disposizione dall'aggiudicatario sarà a carico dello stesso.

Le suddette attività sono così articolate secondo le seguenti quantità stimate:

- custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero, per mesi 3, fino a n. 560 cani;
- interventi, da effettuarsi solo ed esclusivamente all'interno del territorio comunale di Siracusa, per accalappiamento, soccorso o reimmissione, n. 52 interventi al mese di cui 13 al di fuori dell'orario .
- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di spoglie di cani e gatti all'impianto di smaltimento.

L'intervento per la cattura, previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente, dovrà essere effettuato entro le due ore successive alla segnalazione ricevuta.

All'atto della cattura, il personale preposto dell'Amministrazione verificherà in loco immediatamente se l'animale sia dotato di segno di riconoscimento (ad es. tramite microchip, mediante lettore apposito) ed in caso affermativo ne farà segnalazione immediata all'ASP di Siracusa che gestisce l'anagrafe canina informatizzata per gli adempimenti di competenza.

A cattura avvenuta e dopo aver informato il servizio Veterinario dell'ASP locale per i controlli di competenza, l'aggiudicatario provvederà per ciascun animale alla profilassi, alla

pulizia periodica, alle eventuali cure ed alla custodia fino al momento della restituzione al proprietario o ad eventuale adozione o alla reimmissione nel territorio Comunale.

Gli interventi di sterilizzazione, finalizzati alla reimmissione nel territorio, verranno stabiliti dall'Amministrazione d'intesa con l'ASP Veterinaria.

ARTICOLO 4 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha durata di mesi 3, con avvio previsto per il 23.01.2021 e comunque dalla data di effettivo affidamento e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D. lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà essere disponibile ad avviare il servizio a partire da tale data anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, senza che possano essere sollevate riserve di qualsiasi natura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici, legislativi e di natura economico/finanziaria.

ART. 5 – SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTI

Il servizio è articolato in n. 13 lotti (da 1 al 13), ai sensi dell'art. 51, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I lotti da 1 a 13 sono tutti relativi alle attività di custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero interventi per accalappiamento, soccorso o reimmissione nel territorio, nonché servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di cani e gatti in idoneo impianto e sono distinti per numero presunto di cani ospitati. La seguente tabella riporta la descrizione dei n. 13 lotti e gli importi complessivi presunti per singolo lotto.

LOTTI	IMPORTI SENZA IVA
LOTTO 1	€ 15.375,48
LOTTO 2	€ 15.375,48
LOTTO 3	€ 15.375,48
LOTTO 4	€ 15.375,48
LOTTO 5	€ 15.375,48
LOTTO 6	€ 15.375,48
LOTTO 7	€ 15.375,48
LOTTO 8	€ 15.375,48
LOTTO 9	€ 15.375,48
LOTTO 10	€ 15.375,48
LOTTO 11	€ 7.065,36
LOTTO 12	€ 7.065,36

LOTTO 13	€ 7.065,36
TOTALE	€ 174.950,88

Gli importi sopra indicati sono onnicomprensivi di tutti gli oneri relativi a mezzi e personale per l'espletamento del Servizio di cattura, ricovero, custodia, mantenimento nonché servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di cani e gatti in idoneo impianto.

Gli operatori economici potranno partecipare alla procedura per l'affidamento di uno o più lotti; l'aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica della capacità tecnica ed economica necessaria per la corretta e puntuale esecuzione del servizio entro i termini richiesti.

Gli importi sono stati determinati sulla base dei prezzi unitari riportati al successivo articolo 6, prevedendo la riduzione del numero dei cani ospitati nelle strutture a seguito di iniziative di adozione e sterilizzazione che verranno promosse dall'Amministrazione Comunale.

Il costo della manodopera è stato determinato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulla base della tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa (aggiornate al 30 settembre 2020) al costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Per il dettaglio del calcolo degli importi si rimanda all'allegato "Calcolo analitico valore dell'affidamento".

I posti degli animali ricoverati che si renderanno disponibili a seguito di decessi, adozioni e reimmissioni nel territorio dovranno rimanere **senza costi** ed a disposizione del Comune, che potrà utilizzarli per ulteriori randagi accalappiati sul territorio.

All'aggiudicatario di ogni singolo lotto gli importi verranno corrisposti in base ai prezzi unitari riportati all'art. 6, decurtati del ribasso d'asta offerto in sede di gara, ed alle effettive prestazioni svolte, che verranno contabilizzate per singola unità canina.

L'importo complessivo stimato-indicativo pari ad € 174.950,88, oltre IVA, come sopra determinato, ha valore puramente indicativo, ai soli fini della individuazione delle modalità di procedura di gara e non costituisce, pertanto, alcun obbligo per il Comune nei confronti della ditta aggiudicataria.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili ad interferenze ed alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione Appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.

ART. 6 – PREZZI UNITARI

Il prezzo unitario per i Lotti da 1 a 13, comprensivo dei costi per singolo intervento previsto nell'affidamento, al quale applicare il ribasso d'asta, è il seguente:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MENSILE	COSTO UNITARIO	NUMERO PREVISTO CANI/INTERVENTI	DURATA GG./MESI	IMPORTO RELATIVO DEI VARI SERVIZI MENSILE	IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO PER MESI TRE
LOTTO DA 1 A 10					

a) Servizio di custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero	€ 3,00	50	30gg.	€ 4.500,00	€ 13.500,00
b) Servizi interventi di cattura per accalappiamento, soccorso, in orario ordinario (dalle ore 7:00 alle ore 19:00)	€ 75,00	2	1	€ 150,00	€ 450,00
c) Servizi interventi di cattura per accalappiamento, soccorso al di fuori dell'orario ordinario. Maggiorazione	€ 20,00	1	1	€ 20,00	€ 60,00
d) Servizi interventi di reimmissione in orario ordinario	€ 75,00	1	1	€ 75,00	€ 225,00
e) Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento spoglie di cani e gatti	€ 50,00	2	1	€ 100,00	€ 300,00
f) Costi manodopera					€ 840,48
TOTALI					€ 15.375,48

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MENSILE LOTTE DA 11 A 13	COSTO UNITARIO	NUMERO PREVISTO CANI/INTERVENTI	DURATA GG./MESI	IMPORTO RELATIVO DEI VARI SERVIZI MENSILE	IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO PER MESI TRE
a) Servizio di custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero	€ 3,00	20	30gg.	€ 1.800,00	€ 5.400,00
b) Servizi interventi di cattura per accalappiamento, soccorso, in orario ordinario (dalle ore 7:00 alle ore 19:00)	€ 75,00	2	1	€ 150,00	€ 450,00
c) Servizi interventi di cattura per accalappiamento, soccorso al di fuori dell'orario ordinario. Maggiorazione	€ 20,00	1	1	€ 20,00	€ 60,00
d) Servizi interventi di reimmissione in orario ordinario	€ 75,00	1	1	€ 75,00	€ 225,00

e) Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento spoglie di cani e gatti	€ 50,00	2	1	€ 100,00	€ 300,00
f) Costi manodopera					€ 630,36
TOTALI					€ 7.065,36

I suelencati prezzi unitari sono elaborati sulla base delle tariffe previste dal D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7 (aggiornate a Settembre 2020). In particolare nell'ottica del contenimento della spesa per l'Amministrazione Comunale, si è fatto riferimento alle tariffe relative per i cani di piccola taglia, che nell'ambito dell'appalto in affidamento si ritengono comunque idonee anche per la custodia e mantenimento dei cani di media e grossa taglia. Inoltre, qualora si rendesse necessario ospitare ulteriori cani oltre il numero di 560 (cinquecentosessanta) o effettuare ulteriori interventi per accalappiamento, soccorso o reimmissione nel territorio, nonchè servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di cani e gatti, l'eventuale spesa di quelli in sovrannumero, sarà impegnata come integrazione contrattuale.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'attività oggetto dell'appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:

a) cattura, a cura della ditta aggiudicataria, dei cani randagi da effettuarsi a fronte della richiesta inoltrata dagli uffici comunali di competenza, da individuarsi nel Comando di Polizia Municipale.

b) trasferimento, a cura della ditta aggiudicataria, nel proprio canile, di tutti gli animali accalappiati nel comune di Melilli. Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà prendere in custodia e provvedere al trasferimento di tutti i cani attualmente custoditi presso la struttura che ad oggi esplica il servizio per conto dell'Ente, previa comunicazione a questo Ente ed entro 7 (sette) giorni dalla consegna del servizio medesimo. L'aggiudicatario inoltre dovrà provvedere, ove necessari, al trasferimento dei cani adottandi dalla struttura all'aeroporto;

c) custodia, cura e mantenimento dei cani presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa regionale e nazionale vigente e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie di proprietà o nella disponibilità dell'appaltatore;

c/bis) raccolta, pulizia dei luoghi del rinvenimento e termodistruzione di carcasse di cani e animali in genere rinvenuti e abbandonati sul territorio di Melilli, dietro richiesta degli uffici comunali di competenza, da individuarsi nel Comando di Polizia Municipale, nonché degli animali che dovessero decedere presso il canile durante il periodo di ospitalità. **Si precisa inoltre che, sono a carico dell'appaltatore il prelievo dei cani di proprietà dell'Ente deceduti presso strutture nelle quali si trovavano per cure sanitarie ed il loro relativo smaltimento.**

d) interventi e cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi (visita medica, esami ematici comprovanti il buono stato di salute, applicazione del microchip, vaccinazioni, cura delle eventuali patologie riscontrate, somministrazione di farmaci e dei prodotti parassitari).

e) promozione dell'affidamento dei cani favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico almeno 6 giorni alla settimana (sabato, domenica e festivi compresi), per un minimo di **5 ore** al giorno e prevedendo due giornate di apertura pomeridiana settimanale. Gli orari e i giorni di apertura

devono essere esposti all'ingresso della struttura e devono essere concordati con gli uffici comunali di competenza, da individuarsi nel Comando di Polizia Municipale.

e.bis) predisposizione di iniziative, per permettere la visione dei cani ed al fine di incentivare le pratiche di adozione, dando la precedenza ai cuccioli che devono essere adottati nel più breve tempo possibile, coinvolgendo le associazioni Animaliste e dandone opportuno avviso all'ufficio comunale di competenza, da individuarsi nel Comando di Polizia Municipale.

e.ter) creazione di apposito sito internet dedicato, linkato con quello del Comune di Melilli nel quale saranno inserite le foto dei cani adottabili, unitamente alle loro caratteristiche fisiche e caratteriali. Inoltre la ditta affidataria dovrà predisporre apposita tabella segnaletica viaria, nella quale dovrà essere indicato che il canile è in convenzione col Comune di Melilli per il servizio di che trattasi.

f) reimmissione sul territorio dei cani identificati, sterilizzati e valutati non pericolosi, provvedendo all'inserimento dei cani nei siti stabiliti previo accordo con gli uffici comunali di competenza, da individuarsi nel Comando di Polizia Municipale, **entro i modi ed i tempi stabiliti dall'art. 15 della Legge 281/91 e la L.R. 15/2000**

g) permettere l'accesso alla struttura dei volontari delle associazioni zoofile animaliste, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli animali come previsto dall'articolo 2 comma 371 della Legge n. 244/2007, nonché per il controllo della gestione della struttura ai sensi dell'articolo 13 della L. R 15/2000, in conformità alla vigente normativa nazionale/regionale e ad ogni atto o regolamento successivamente adottato dall'Ente.

In particolare la ditta deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento:

- 1) garantire la salute ed il benessere dei cani ospitati;
- 2) provvedere alla pronta ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica, del ritrovamento dei loro animali;
- 3) comunicare agli uffici comunali di competenza ed al servizio veterinario della ASP che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte del proprietario;
- 4) fornire, al servizio veterinario i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione e di ricerca di cani e/o proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata;
- 5) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
- 6) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione periodiche;
- 7) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
- 8) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, antiparassitari e l'esecuzione di interventi chirurgici;
- 9) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi identificati nel rispetto delle condizioni di benessere, nonché le razze canine elencate nell'art. 1 comma 3 del regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3/7/2000 n. 15;
- 10) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
- 11) comunicare al servizio veterinario dell'ASP il sospetto di malattie trasmissibili dei cani ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

- 12) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo isolamento;
- 12bis) segnalare i casi di malattia e sofferenze dei cani ospitati che, se incurabili, saranno soppressi in modo esclusivamente eutanascico dal servizio veterinario dell'ASP competente.
- 13) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi;
- 14) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, **entro i modi ed i tempi stabiliti dalla normativa vigente di riferimento**, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
- 15) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- 16) comunicare mensilmente a questo Comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura, di quelli dati in adozione e di quelli rimessi in libertà, completi di foto del cane e numero di tatuaggio o microchip;
- 17) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, concordati con questo Comune, l'accesso al pubblico e alle Associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale, per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione;
- 18) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
- 19) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe previste.

La ditta dovrà avere la piena disponibilità di una o più strutture rifugio dotate di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie ed aventi potenzialità ricettiva tale da poter convenientemente accogliere, secondo le specificazioni, peraltro evidenziate nell'oggetto dell'appalto, tutti i cani provenienti dalla struttura che ad oggi esplica il servizio per conto dell'Ente Comune di Melilli.

Dovrà inoltre avere la piena disponibilità di idonei automezzi, delle necessarie attrezzature e di personale qualificato, occorrenti ad assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Dovrà inoltre provvedere a nominare un veterinario libero professionista come Responsabile Sanitario della struttura rifugio reperibile H24, che avrà la responsabilità sanitaria della struttura, che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio, colpiti da una qualsiasi patologia o traumatismo; sarà cura dello stesso provvedere a proprie spese al trattamento terapeutico.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di nominare un libero professionista per la rieducazione dei cani, che potrà essere coadiuvato a richiesta da Associazioni animaliste di volontariato.

La Ditta dovrà prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute, onlus o enti morali, aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani (Ord. Min. 16 luglio 2009), in conformità alla vigente normativa regionale e ad ogni atto o regolamento successivamente adottato dall'Ente.

La Ditta dovrà garantire una **corretta e puntuale gestione amministrativa**, attraverso la rilevazione giornaliera di carico e scarico degli animali custoditi, fornendo mensilmente un riepilogo di tale movimentazione al Comune. Dovrà altresì annotare tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, luogo di ritrovamento, malattie, tipi di diagnosi, prognosi e terapia effettuata,

decessi) . Dovrà inoltre trasmettere entro e non oltre tre giorni le schede di adozioni di decesso o di reimmissione all'ufficio comunale competente completo dei dati identificativi (codice identificativo del cane, data adozione e dati adottante, data e causa del decesso, data e sito di reimmissione)

La Ditta si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione e responsabile per ogni problema relativo al servizio. In caso di assenza, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente all'Amministrazione il nominativo del sostituto che deve essere in possesso degli stessi requisiti del titolare della funzione.

L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio di cattura dei cani randagi entro un'ora successiva alla segnalazione ricevuta da parte degli uffici comunali competenti da individuarsi nel Comando di Polizia Municipale e negli altri eventuali soggetti designati all'uopo dal medesimo ufficio e allo stesso sottoposti.

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà indicare un numero di telefonia mobile e uno di telefonia fissa ai quali si renderà reperibile 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

All'atto della cattura, alla presenza del personale addetto di Polizia Municipale, l'appaltatore verificherà in loco immediatamente se l'animale sia dotato di segno di riconoscimento (microchip, mediante lettore apposito o altro) ed in caso affermativo ne farà segnalazione immediata all'ASP di Siracusa che gestisce l'anagrafe canina informatizzata per gli adempimenti di competenza e al competente ufficio Comunale.

Il concessionario provvederà alla stesura di apposito verbale delle operazioni - cd scheda di cattura – che il personale addetto di PM, presente sui luoghi, dovrà controfirmare. Il verbale contiene la descrizione

dell'intervento (identificazione di chi ha richiesto l'intervento e di chi ha partecipato al medesimo, luogo e tempo dell'intervento, dati identificativi dell'animale catturato).

Qualora l'intervento non porti alla cattura dei randagi segnalati dovranno essere effettuati dalla ditta appaltatrice successivi sopralluoghi ed interventi fino alla cattura che, quando necessario, potrà essere effettuata con prodotti narcotizzanti da personale abilitato secondo normativa vigente.

Gli interventi che non portano alla cattura di animali, non concorrono al computo delle unità comprese nel capitolato d'appalto rimanendo a carico dell'impresa.

A cattura avvenuta e dopo aver informato il servizio Veterinario dell'ASP locale per i controlli di competenza, l'affidatario provvederà per ciascun animale alla microchippatura (se necessaria) alla profilassi, alla pulizia periodica, alle eventuali cure ed alla custodia fino al momento della restituzione al proprietario o ad eventuale adozione o alla reimmissione nel territorio.

La cattura ed il ricovero sono assunti in relazione alla richiesta di intervento che perverrà esclusivamente da parte del competente ufficio di P.M. con particolare riguardo e con precedenza alla fattispecie di seguito elencata:

- Cane morsicatore;
- Cane traumatizzato o incidentato;
- Cane portatore di evidenti malattie;
- Cane in evidente stato di costrizione e a cui viene impedita capacità di movimento e sostentamento.

Verificate le circostanze suesposte, il preposto ufficio disporrà il ricovero presso la struttura della ditta affidataria. La ditta comunicherà tempestivamente all'ufficio preposto l'avvenuta cattura.

Qualora i cani ricoverati dovessero partorire in conseguenza di fecondazione avvenuta prima della consegna oppure in caso di ricovero di cagna con cuccioli lattanti, attestata formalmente dal servizio ASL, i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani a partire dal 60° giorno della loro

nascita. Nel caso all'atto dell'ingresso, non fosse nota la data di nascita dei cuccioli, sarà il Servizio veterinario a determinare in modo presumibile, a seguito visita medica.

Gli interventi di sterilizzazione, finalizzati alla reimmissione nel territorio, verranno stabiliti di concerto dall'Amministrazione e l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP competente.

L'area che forma oggetto del presente appalto è l'intero territorio comunale. Si precisa che non verranno remunerate le prestazioni (in particolare quelle di cattura dei randagi e di rinvenimento delle carcasse) che, anche a seguito di specifici controlli posti in essere dalla Amministrazione, risultino essere eseguite fuori dal territorio comunale o eseguite senza disposizione dell'ufficio preposto.

I cani catturati, che non risultano iscritti all'anagrafe, se non reclamati entro trenta (30) giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche degli animali.

I cani muniti di tatuaggio o microchip saranno restituiti al legittimo proprietario, addebitando a quest'ultimo le spese di cattura, di custodia e di eventuali cure che si sono rese necessarie, secondo la tabella di seguito esposta:

<u>Tipologia intervento per animali di proprietà</u>	<u>Costo per singolo intervento Iva esclusa</u>
Cattura cani	€ 75,00
Mantenimento cani giornaliero	€ 3,00

La rimozione delle carcasse animali dovrà avvenire **entro due ore** dalla richiesta dell'ufficio competente Polizia Municipale, salvo particolari casi, che possono pregiudicare la salute pubblica e la pubblica incolumità. Anche in tali ipotesi l'appaltatore è tenuto a redigere apposita scheda di rinvenimento della carcassa allegando alla stessa documentazione fotografica, specificando il soggetto autorizzato che ha effettuato la segnalazione, i soggetti intervenuti, il tempo e i luoghi del servizio, le operazioni successive al prelievo della carcassa e in particolare le modalità di conservazione, custodia temporanea e trasporto della medesima.

ART. 8 – REQUISITI DELLA STRUTTURA

Le imprese interessate per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio dovranno dichiarare, in sede di gara, la disponibilità della struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla ASP competenti territorialmente, indicante tra l'altro la ricettività massima del canile.

Il personale addetto a tale struttura dovrà essere in regola con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti.

Sotto il profilo strutturale, il canile deve essere dotato dei requisiti previsti nel D.P.R. Regione Sicilia n. 7 del 12.01.2007.

In particolare deve essere provvisto:

- sezione per animali sottoposti ad osservazione sanitaria;
- di superfici coperte da materiali non nocivi e con pavimenti tali da consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio, muniti di griglie di scarico posizionate all'esterno dell'area di confinamento;
- di superfici scoperte per ospitare e far sgambare gli animali, con idonea alberatura sempreverde, zone bene illuminate e soleggiate e zone ombreggiate;
- di recinti o paddok per consentire la più ampia possibilità di movimento, di socializzazione e di espressione dei loro bisogni etologici;
- spazi adeguati per cure, interventi e degenza di animali incidentati o feriti;
- Il canile, ombreggiato perimetralmente con idonea alberatura sempreverde e zone bene illuminate e soleggiate, deve essere provvisto di box singoli e/o collettivi, di dimensioni a norma di legge, per un terzo coperti e costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche, facilmente disinfettabili e disinfestabili, provvisti di bocchetta d'acqua potabile erogata permanentemente o contenitori di acqua potabile in numero sufficiente per i cani presenti, di ciotola in acciaio inossidabile per gli alimenti – fissa o mobile e lavata quotidianamente;
- di pedane rialzate o di cucce, e di box d'isolamento per ospitare cani morsicatori o affetti da particolari malattie da tenere in osservazione, così come prevede il regolamento veterinario.

In ogni caso le aree di ricovero degli animali devono essere dotate di accorgimenti infrastrutturali (pedane, scale, passerelle, etc...) o anche materiali e tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale dell'animale.

Deve, inoltre, disporre di:

- attrezzature adeguate al fabbisogno;
- presenza in loco di un medico veterinario libero professionista o ambulatorio veterinario di riferimento reperibile h 24;
- un ambulatorio autorizzato dove si potranno esercitare l'assistenza sanitaria e un servizio di primo soccorso per gli animali feriti o malati ospiti del canile stesso e provvisto di idonea strumentazione e attrezzatura da utilizzare anche da parte del personale dell'ASP Veterinaria ai fini di sterilizzazione e microchippatura;
- locali per degenza dei randagi sottoposti a sterilizzazione;
- adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa;
- zona destinata ai cuccioli adeguatamente riparata e idonea alle esigenze degli stessi;
- n. 2 box per cani in fase di addestramento al fine di adozione;

In ogni caso n. 2 box devono essere riservati per particolari esigenze igienico-sanitarie o di pericolo pubblico segnalate dal Servizio veterinario dell'ASP locale;

L'alimentazione sarà indicata, per qualità-composizione e capacità organolettiche, dal libero professionista veterinario della struttura, in relazione alla necessità del soggetto, adulto o cucciolo, con mangimi completi disponibili in commercio e di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata;

I ricoveri di animali fatti in proprio dall'affidatario, in aggiunta ai posti richiesti dall'amministrazione comunale, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dagli organi sanitari competenti;

Gli animali catturati nel territorio comunale di Melilli dovranno essere tenuti separatamente da altri cani ricoverati nella struttura per conto di altri Enti o per la ditta stessa e sarà loro dedicata una sezione specifica della struttura;

La zona adibita a isolamento deve avere le caratteristiche di una struttura chiusa con ambiente controllato e deve consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale dei soggetti ospitati; La prestazione del servizio in parola deve essere svolta in apposite strutture aventi destinazione a canile rifugio, munite delle necessarie autorizzazioni all'espletamento di detto servizio e certificazione di idoneità sanitaria per i canili interessati, anche con possibilità di ATI (Associazioni Temporanee di Impresa);

ARTICOLO 9 - PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI

Per l'espletamento del servizio in oggetto la ditta è tenuta a garantire gli interventi con personale regolarmente assunto in numero adeguato a realizzare il servizio a regola d'arte.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri salariali, contributivi, previdenziali, assicurativi ecc. previsti dalla legge per la manodopera.

La ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta conforma il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti, occupati nel servizio in oggetto, alle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

In caso di violazione agli obblighi sopramenzionati, il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione alla ditta, nei cui confronti sarà operata una ritenuta sui pagamenti contrattuali.

Sarà cura della Ditta produrre, prima dell'inizio del servizio, un elenco dell'organico (scheda aziendale) in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi titolari della Ditta, quelli degli assistenti tecnici responsabili, completi di recapiti anagrafici e telefonici.

Tutti i mezzi impiegati dovranno comunque risultare in regola con le norme disciplinanti la circolazione degli autoveicoli e muniti di ogni autorizzazione sanitaria necessaria per l'esecuzione dei servizi di trasporto animali; dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confort; essere in regola con le revisioni generali ed annuali.

La ditta stessa è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di prevenzione degli infortuni nonché di assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, etc.) e al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro. L'Amministrazione Comunale verificherà la regolarità degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc., mediante il D.U.R.C, aggiornato.

Nella scheda aziendale dovranno essere riportati:

- Il domicilio della Ditta, completo di recapito telefonico;
- I nominativi dei dipendenti della Ditta da impiegarsi nel servizio connesso al presente Capitolato d'Oneri;
- L'elenco dei mezzi utilizzati in dotazione dell'impresa.

I dati sopra riportati saranno tempestivamente aggiornati ogniqualvolta subentrino variazioni, anche in relazione ai periodi temporanei di assenza (ferie-malattia), a mezzo comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore solleva espressamente l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale circa la regolarità della manodopera impiegata nel servizio di cui al presente appalto.

ARTICOLO 10 – CARATTERE SPECIFICO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato è considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso o abbandonato se non per comprovate cause di forza maggiore.

In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della ditta, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146/1990 "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali"; pertanto in caso di sciopero, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa.

L'Amministrazione si riserva di dare inizio all'esecuzione dell'appalto sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;

Il Comune si riserva, di non procedere comunque all'affidamento per ragioni di natura economica e finanziaria dell'Ente e per motivi di pubblico interesse o per altro motivo.

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dal Comune per il servizio reso dalla Ditta affidataria sarà pari al prezzo indicato dalla Ditta in sede di offerta economica, su base unitaria, per le giornate di effettivo servizio espletato e per il numero complessivo di cani ricoverati giornalmente ed interventi effettuati; Tutte le spese derivanti dal contratto d'appalto, nessuna esclusa, sono a totale carico della ditta affidataria.

Con tale corrispettivo, calcolato dalla Ditta stessa a proprio rischio, sulla scorta di propri calcoli, indagini e stime, facendosi carico di ogni rischio e/o alea, che è pertanto fisso ed invariabile, l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi e le attività di che trattasi, o connessi, o conseguenti ai servizi medesimi, senza diritto ad altri o maggiori compensi o indennizzi di sorta, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole anche insorta successivamente all'appalto, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il corrispettivo che si converrà. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

ART. 12 – PAGAMENTI

I corrispettivi all'imprese aggiudicataria del servizio verranno effettuati mensilmente, previo accertamento-conferma della regolarità dell'esecuzione del servizio e su presentazione fattura regolarmente vistata, dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale, salvo che l'Amministrazione comunale ne disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dallo svolgimento regolare dei servizi come affidati nel loro complesso.

Dal pagamento del corrispettivo sarà eventualmente detratto l'importo delle spese per esecuzione d'ufficio, quello delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione in oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs 9 Novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI E PENALITA'

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli al fine di verificare che il servizio venga eseguito nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato d'appalto e dalle relative disposizioni di legge.

La Ditta accetta di sottostare a tutte le ispezioni disposte dal Comune ed alle misure di sicurezza che venissero prescritte, obbligandosi ad ottemperare tempestivamente alle relative richieste.

Il libero accesso in ogni locale dell'impianto, deve essere consentito anche fuori delle fasce orarie di apertura della struttura al pubblico e comprende la sede sociale del concessionario ove risulti custodita la documentazione concernente l'espletamento del servizio.

La ditta deve consentire la consultazione ed estrazione copia di tutta la documentazione posseduta e concernente il servizio in oggetto.

In caso di inadempienze, ritardi, omissioni ovvero imperfetta esecuzione dei servizi affidati la ditta appaltatrice incorrerà in sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità delle inadempienze commesse, fermo restando l'obbligo di recuperare i servizi non resi o eseguiti in modo insoddisfacente.

Le inadempienze saranno contestate alla ditta, per iscritto ed a mezzo di raccomandata A.R., che nel termine di 10 giorni potrà presentare le proprie controdeduzioni. Esaurita l'istruttoria, verrà comunicata l'ammontare della penale che sarà trattenuta sulla prima fattura da liquidare.

In caso di negligenza o di mancanza dell'appaltatore negli obblighi stabiliti nel presente contratto il Comune si riserva di provvedere a tutto carico ed a spese dell'appaltatore, nel modo e con quelle discipline che fossero ritenute opportune e più spedite per l'esecuzione del servizio. Le spese per quanto eseguito d'ufficio sono a carico della ditta appaltatrice che dovrà rifonderle sulla prima rata, oltre al pagamento di una penale giornaliera di € 150,00.

In caso di violazioni contrattuali gravi quali la tentata frode, la sospensione arbitraria dei servizi, la cessazione o il fallimento della ditta, le reiterate mancanze, tali da compromettere il buon andamento dei servizi, le gravi violazioni agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente, si procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento del deposito cauzionale.

Di seguito l'elenco delle penali in relazione alla durata e gravità dell'inadempienza:

	DESCRIZIONE INADEMPIENZA	IMPORTO UNITARIO INADEMPIENZA (€)
1	Maltrattamento degli animali ricoverati (violenze debitamente accertate) e/o soppressione non autorizzata	fino al € 1.000,00 per animale
2	Animali che versano in stato di malnutrizione e sporcizia, sovraffollamento della struttura rifugio rispetto al limite autorizzato, condizioni igienico sanitarie insufficienti per gli animali e per gli operatori	fino al € 200,00 per animale
3	Inadempimento degli obblighi in materia di profilassi e trattamenti sanitari ordinari e straordinari disposti dal Responsabile Sanitario	fino a € 200,00 al giorno
4	Omessa apertura al pubblico nelle giornate e negli orari concordati	fino a € 200,00 al giorno
5	Affidamento non autorizzato degli animali	fino a € 200,00 al giorno

6	Documentazione amministrativa irregolare o mancante, ritardo e/o omissione delle comunicazioni entro i termini stabiliti	fino al € 20,00 al giorno
7	Omessa comunicazione del Responsabile Sanitario della struttura rifugio, degli addetti alla struttura rifugio, omessa comunicazione dei sostituti e di eventuali variazioni	fino al € 20,00 al giorno
8	Omessa predisposizioni di iniziative con cadenza almeno semestrale per permettere la visione dei cani al fine di incentivare le pratiche di adozioni	fino a € 500,00 al semestre

ARTICOLO 14 – CAUZIONI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Ciascuna ditta, per la partecipazione alla presente procedura, dovrà versare una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'importo posto a base di gara per ogni lotto o lotti per il quale/i quali concorre, valida per non meno di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, che può essere costituita nelle forme di una fideiussione o polizza assicurativa, secondo le prescrizioni di cui all'art. 93 del D.lgs 18/04/2016, n. 50.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta la cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, del 10% dell'importo netto globale del servizio, nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto - bolli e registrazione del contratto del servizio, ivi compresi le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle inerenti e conseguenti all'appalto saranno a totale carico della Ditta.

Il contratto d'appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a seguito di aggiudicazione definitiva; nelle more della stipula del contratto si procederà alla consegna del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/16.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITA' INFORTUNI DANNI

La ditta si obbliga ad assumere a suo totale carico, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero al Comune, a terzi, ovvero a cose, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietato alla ditta di cedere o subappaltare i servizi a terzi, pena la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INADEMPIENZE

Il Comune ha titolo a procedere alla risoluzione unilaterale del contratto - mediante apposito atto scritto - ai sensi dell'art. 1456 C.C. in danno del Gestore, nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente:

- per motivi di pubblico interesse;
- per mancato inizio entro i termini previsti dalla determina di affidamento o abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- inottemperanza agli obblighi relativi al trattamento economico e gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
- per l'interruzione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato;
- per reiterati inadempimenti (verificatisi per tre volte);
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti il servizio affidato;
- fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa o altri casi di cessazione dell'attività della Ditta;
- per morte del titolare della Ditta (se trattasi di ditta individuale);
- per mancata concessione e/o revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio;
- per ogni altra inadempienza o fatto che rende impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del C.C.;

La risoluzione si verificherà di diritto qualora il Comune comunichi, mediante raccomandata A.R., o notifichi all'aggiudicatario che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per cause imputabili alla Ditta aggiudicataria, porterà al risarcimento all'Ente, da parte della stessa, di ogni eventuale maggiore danno.

In particolare la Ditta, o per essa il garante, corrisponderà al Comune una somma pari alla differenza del prezzo tra quello offerto dall'aggiudicatario e quello che il Comune riuscirà ad ottenere per la gestione del servizio, nel periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto.

In tali casi l'Ente sarà tenuto a corrispondere al gestore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Nel caso di risoluzione il soggetto gestore è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore.

In caso di indisponibilità finanziaria dell'Ente per l'espletamento del servizio o per motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale può richiedere la risoluzione anticipata del servizio affidato senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcun diritto di oneri o risarcimenti.

Inoltre, la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. N° 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

E' obbligo dell'aggiudicatario di comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

E', altresì obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola

dovrà essere accettata espressamente dalla impresa subcontraente.

Infine, sono previste le seguenti clausole:

- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- divieto di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente.

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Melilli ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

ARTICOLO 18 – RECESSO UNILATERALE

Per gravi e giustificati motivi l'appaltatore può richiedere al Comune di recedere dal contratto con preavviso di almeno due mesi.

In caso di recesso anticipato, il Comune è tenuto al pagamento alla Ditta del servizio da essa prestato fino al momento della cessazione definitiva del rapporto contrattuale.

Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune incamera l'intera cauzione definitiva.

ARTICOLO 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RINVIO

Tutte le controversie derivanti dalla convenzione, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Siracusa.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia - Sede di Catania. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi sono disciplinati dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., recante "Codice del Processo Amministrativo".

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Affidatario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso nell'esercizio delle proprie attività, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Parimenti i dati in cui verrà in possesso l'Amministrazione nel corso del rapporto, verranno trattati per le sole finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche, ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.

L'Ente in qualità di titolare del trattamento dei dati, si obbliga a nominare un Responsabile per il trattamento dei dati interno alla propria organizzazione e nominare un Responsabile esterno per il trattamento dei dati all'interno della struttura dell'aggiudicatario. Inoltre dovrà nominare tutti i soggetti facenti capo all'organizzazione interna all'Ufficio, Incaricati al trattamento dei dati, il tutto in conformità con quanto previsto dalle vigenti norme in merito alla sicurezza dei dati ed alla privacy. Parimenti dovrà effettuare le stesse operazione il Responsabile del trattamento dati della/e impresa/e aggiudicataria/e dell'appalto.

LA RESPONSABILE III SETTORE VIGILANZA
F.to (Dott.ssa Sandra FAZIO)